

ASSOCIAZIONE LA RETE APS

STATUTO

PREMESSA: DENOMINAZIONE E SEDE

1. LA RETE di prossimità APS di seguito indicata come “ASSOCIAZIONE” è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s. m. i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”, delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e delle norme del presente Statuto.
3. L’ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di VERONA. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Verona non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L’ASSOCIAZIONE opera nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 1- VALORI E FINALITA’ SOCIALI

1. L’ASSOCIAZIONE è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi sociali, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. L’ASSOCIAZIONE persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. L’ASSOCIAZIONE si propone, inoltre, di:
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l’esclusione e la solitudine;
 - promuovere il trasporto sociale;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l’integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l’uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli, secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell’arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell’ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l’approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l’affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l’aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA’ SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, **L'ASSOCIAZIONE** esercita, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art 35 Dlgs 117/2017) sono:

- a. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore
- b. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di centri di aggregazione sociale, promozione e tutela della storia culturale locale così come definita dal codice dei beni culturali;
- c. Organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale o religioso proponendo forme di aggregazione e turistiche (lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo promozione dei soggiorni climatici, viaggi culturali e proponendo forme aggregative contro l'isolamento sociale;

L'ASSOCIAZIONE può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. **L'ASSOCIAZIONE** può svolgere ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni attuative della stessa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione e deliberato dal Consiglio Direttivo.
 3. **L'ASSOCIAZIONE** può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, sia attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore nel rispetto del disposto legislativo;
 4. **L'ASSOCIAZIONE** può avvalersi di personale retribuito come definito all'art 21 del presente statuto.

ARTICOLO 3–SOCI

Tutte le persone fisiche possono essere ammesse all' **ASSOCIAZIONE** senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali ed a osservare lo Statuto. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell'associazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

1. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in

possesso dei requisiti previsti. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato; l'accoglimento della domanda è comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. Il socio è tale dopo che è stato registrato nel registro soci dell'Associazione

2. L'adesione all' **ASSOCIAZIONE** è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto.
4. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
5. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
6. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci devono inoltre partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell' **ASSOCIAZIONE**.
7. Le modalità e le condizioni di adesione all' **ASSOCIAZIONE** ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa sono disciplinate dallo Statuto.
8. La quota o contributo associativo è intransmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile, non è frazionabile, né ripetibile anche in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell' **ASSOCIAZIONE** hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'**ASSOCIAZIONE**; b) di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto attraverso chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. I soci dell'**ASSOCIAZIONE** sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione ed al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'**ASSOCIAZIONE** si avvale del volontariato come definito e regolamentato all'art 17 D. Lgs. 117/2017.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione (art. 17 c.5 D. Lgs. 117/2017).
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, il tutto come definito all'art 17 c3 e c4 D. Lgs. 117/2017.
4. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 6- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) decadenza per morosità dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato: i. un comportamento grave o persistente contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell' **ASSOCIAZIONE**, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto; ii. Grave o persistente inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, iii. il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
2. Il socio che ha perso tale qualifica non alcun diritto sul patrimonio dell' **ASSOCIAZIONE**.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'**ASSOCIAZIONE**:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo ed il presidente nominato dallo stesso Consiglio Direttivo;
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'**ASSOCIAZIONE**, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
6. L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, degli Organi di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle normative di legge e del GDPR Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell' **ASSOCIAZIONE**; ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci registrati nel registro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. Ha diritto di voto il socio in regola con il versamento delle quote associative ed iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi; gli associati iscritti da meno di tre mesi non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si renda necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti sia in proprio che per delega, sia in prima che in seconda convocazione fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 22 e 23 del presente statuto; l'Assemblea dei soci è straordinaria quando deve trattare gli argomenti di cui all'art. 22 e 23 del presente statuto.
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
8. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di una delega qualora il totale dei Soci sia inferiore a trenta, tre deleghe qualora il totale dei Soci sia da trenta a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegato, il quale deve essere un Socio avente diritto di voto, non sono ammesse deleghe in bianco.
9. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive, determinare le linee programmatiche per l'attività dell'**ASSOCIAZIONE**;
 - b. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. Eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - e. Nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di revisione;
 - f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
 - i. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell' **ASSOCIAZIONE**. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - j. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, come da art. 22 del presente statuto;
 - k. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione come da art. 23 del presente statuto;

- I. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell' **ASSOCIAZIONE**, in libera visione a tutti i soci con le modalità di cui all'art 8 del presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell' **ASSOCIAZIONE** amministra l'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari **minimo di 3 ad un numero massimo di 7** componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec o altra tecnologia quali sms, whatsapp o similari) e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione dell'**ASSOCIAZIONE**; adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci ed attuare le delibere dell'assemblea dei soci;
 - b. Eleggere revocare tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - c. Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
 - d. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e. Proporre l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare all'assemblea dei Soci, deliberare il termine entro il quale deve essere eseguito il versamento e le modalità di messa in mora.
 - f. Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di sua competenza;
 - h. E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
 - i. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell' **ASSOCIAZIONE** vigilare sulla loro realizzazione;
 - l. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell' **ASSOCIAZIONE** da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - m. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - n. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - o. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017;
 - p. Stipulare contratti e convenzioni inerenti le attività associative;

- q. Ratificare o respingere, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- t. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- u. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
- 7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
- 8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.
- 9. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e tesoreria, inoltre svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza dell' **ASSOCIAZIONE** e dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente può essere riconfermato, la somma dei mandati anche non consecutivi non può essere superiore a otto anni.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' **ASSOCIAZIONE** con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
5. Presiede alla direzione dell' **ASSOCIAZIONE** e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell' **ASSOCIAZIONE** e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
7. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
9. Il presidente può delegare il vice presidente sulle attività dell'associazione;
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.
11. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
12. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO.12 L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ad essi si applica l'art. 2399 c.c. e almeno uno dei componenti deve appartenere alle categorie dei soggetti di cui art. 2397 c.c.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti assorbendo le funzioni dell'Organo di Revisione nel rispetto del D.Lgs 117/2017.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. I suoi componenti sono rieleggibili
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, che non hanno altre cariche all'interno dell'associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie, avendo ad oggetto rapporti tra Associati e tra Associati ed Associazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, da o contro i componenti dell'Organo di Controllo, comprese quelle relative all'applicazione del presente Statuto, incluso il ricorso da parte del richiedente per il rifiuto di ammissione a socio previsto all'art 3 nr 2.
2. Il Collegio dei probiviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura.
3. I probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
4. Il Collegio dei Probiviri può decadere al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'Associazione a disciplinare diversamente.
5. In assenza del Collegio dei Probiviri si espleterà il tentativo di conciliazione ed arbitrato. Le controversie esplicitate al punto 1 del presente articolo saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Consiglio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Verona. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente dell' **ASSOCIAZIONE** è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell' **ASSOCIAZIONE** è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all' **ASSOCIAZIONE** nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.
3. E' fatto divieto all'**ASSOCIAZIONE** di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 18 - RISORSE ECONOMICHE

1. **L' ASSOCIAZIONE** trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto della normativa vigente, da:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi dei soci;
 - c. Contributi pubblici e privati;
 - d. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - e. Contributi da organismi internazionali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
 - h. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' **ASSOCIAZIONE** nei termini di legge;
 - i. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
 - j. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, e di altre norme competenti in materia;
 - k. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 - l. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ARTICOLO 19 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione; il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
4. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto con delibera del Consiglio direttivo nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio direttivo delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 comma i e dall'art. 14 d.lgs 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione degli Organi Sociali almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.
6. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell' **ASSOCIAZIONE** almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
7. L' **ASSOCIAZIONE** ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 20– CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 21 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L' **ASSOCIAZIONE** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventuale adottato dall'associazione.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. l'assemblea straordinaria dei soci che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell' **ASSOCIAZIONE** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea straordinaria dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

ARTICOLO 24 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. **L'ASSOCIAZIONE** risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili
3. **L'ASSOCIAZIONE** può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 25 – NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. In deroga all'articolo 22 del presente statuto, considerando la pubblicazione di ulteriori decreti che potrebbero modificare la normativa del Terzo settore, sarà facoltà del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza le modifiche, di apportare modifiche al presente Statuto esclusivamente nei limiti di adeguamenti normativi tecnici o derivanti dagli indirizzi delle autorità competenti e decreti approvati con la maggioranza dell'assemblea.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

VERBALE COMITATO DIRETTIVO STRAORDINARIO

In data 30/12/2022 alle ore 17.00 nel Centro d'incontro d'Azeglio Circonvallazione Maroncelli 8b - Verona si è riunito il Comitato Direttivo dell'Associazione Anteas La Rete per deliberare sul seguente

O.d.G.:

- Cambio nome dell'Associazione ANTEAS LA RETE APS
- Cambio sede legale dell'Associazione

Sono presenti: Cristina Gioco - Marcella Rossetto – Sonia Brunelli – Cristina Corsi – Luciana Grandi - Sandro Boso – Giuliano Clivio

Assenti: nessuno

All'unanimità il Comitato Direttivo nomina Segretario la Sig.ra Marcella Rossetto

Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo all'unanimità approva

- 1- Il cambio del nome dell'Associazione da ANTEAS LA RETE aps a LA RETE aps
- 2- Il cambio della Sede legale da LUNGADIGE GALTAROSSA 22D-37133 VERONA a VICOLO CORTICELLA SAN MARCO 1-37121 VERONA

Il Direttivo, all'unanimità, dà mandato al Presidente Cristina Gioco di curare tutti gli atti amministrativi relativi alle decisioni sopra deliberate

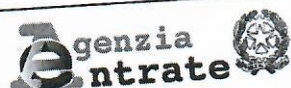
Alle ore 18,00, non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente Verbale, dichiara chiusa la riunione

Segretaria Marcella ROSSETTO

Presidente Cristina GIOCO



VERONA 30 DICEMBRE 2022



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93231300232

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

LA RETE APS

TIPO ATTIVITA'

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

LUNGADIGE GALTAROSSA 22/D

C.A.P.

37133

COMUNE

VERONA

PROV.
VR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

GCICST54D60L781G

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

GIOCO CRISTINA

DATA 01/02/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VERONA 2

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 12 DICEMBRE 2022

Il giorno 12 Dicembre 2022 alle ore 15.30 nel Centro di Comunità d'Azeglio a Verona in Circonvallazione Maroncelli 8b

Si riunisce l'assemblea dei Soci dell'Associazione regolarmente svoltasi, in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.:

- approvazione Statuto Associazione La Rete aps
- varie ed eventuali

Sono presenti n° 19 Soci

La Presidente Cristina Gioco illustra e legge il nuovo Statuto aggiornato

L'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano, approva il nuovo Statuto

La Sig. Favari chiede spiegazioni sull'avvicendamento dei colloqui nelle stanze del Centro. La Sig. Rossetto risponde che l'avvicendamento è settimanale predisposto secondo un calendario stabilito dall'equipe.

La Sig. Bersani chiede notizie in merito all'inizio dell'attività di ballo di gruppo.

La Presidente risponde che in gennaio ci sarà una lezione dimostrativa.

Alle ore 17.00 l'Assemblea si chiude

Presidente Cristina Gioco

Segretaria Marcella Rossetto

